



COMUNE DI LARIANO

Provincia di Roma

SETTORE V AMBIENTE

ORDINANZA N. 30 / 2023 DEL 08/05/2023

OGGETTO: LIMITAZIONE DELLA RISORSA IDRICA EROGATA UNICAMENTE A SCOPI POTABILI E IGIENICO SANITARI

IL SINDACO

Osservato che con l'arrivo del caldo si potranno verificare incrementi significativi dell'assorbimento di acqua potabile nel Comune di Lariano;

Tenuto conto che malgrado Acea Ato 2 S.p.A. stia mettendo in campo tutte le risorse disponibili, potrebbero verificarsi mancanze d'acqua in alcune ore della giornata nei territori idricamente più svantaggiati;

Considerata la necessità di contenere i consumi non estremamente indispensabili dell'utilizzo dell'acqua potabile, dando la priorità agli usi domestici alimentari e igienico sanitari, limitando eventuali usi impropri dell'acqua destinata al consumo umano, al fine di minimizzare le carenze anche nei momenti di maggiore richiesta, con notevoli benefici ambientali;

Ravvisata la necessità di predisporre quanto necessario, per evitare possibili situazioni di disagio, invitando la cittadinanza a fare un uso controllato dell'acqua, quale bene prezioso da salvaguardare;

Vista la nota di ACEA ATO 2 pervenuta al protocollo comunale in data 03/05/2023 e registrata con il numero 9057, nella quale si richiedeva, l'emissione di specifiche Ordinanze Comunali volte a limitare l'utilizzo della risorsa idrica unicamente per scopi potabili e a fini igienico sanitari;

Visto il disposto dell'art. 50 del D.Lgs 267 del 2000;

Richiamate le vigenti disposizioni di Legge;

ORDINA

Alla popolazione residente, o avente attività nel territorio del Comune di Lariano, per i motivi sopra esposti, il divieto di utilizzo dell'acqua potabile per:

- L'irrigazione di orti e giardini, terrazzi e l'innaffio di altre superfici a verde;
- il lavaggio di spazi ed aree private e dei veicoli (con esclusione degli impianti autorizzati ed operatori professionali);
- il riempimento e il ricambio di acqua delle piscine ad uso privato;
- ogni altro uso improprio della risorsa, di carattere non strettamente domestico, igienico sanitario o produttivo;

Sono esclusi dalla presente Ordinanza i giardini e parchi pubblici, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'innaffiamento notturno;

Deroghe a tale divieto potranno essere concesse di volta in volta a fronte di comprovate e accertate esigenze;

È fatto obbligo alla Polizia Locale e in genere a chiunque spetti, di far osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

che ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, come previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs 267/2000;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla notificazione al T.A.R. Lazio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e modi previsti dall'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo Pretorio, nel sito del Comune e viene trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Lariano e ad ACEA ATO 2 S.p.A..



Il Sindaco
Dott. Francesco Montecchiello